

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pignal
Dottore Commercialista

Padova, 23 dicembre 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista
Dott. Marcello Ruggieri
Dottore Commercialista

Circolare n. 42 del 2020

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

A seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate, ricordiamo che a decorrere dall'1.1.2021 le fatture elettroniche **devono essere emesse**, in caso di operazioni senza IVA, **utilizzando i nuovi codici "Natura" dell'operazione, in luogo degli attuali N2, N3 e N6.**

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA

In particolare:

- il codice N2 è suddiviso in 2 fattispecie non soggette (N2.1 e N2.2);
- il codice N3 è suddiviso in 6 fattispecie non imponibili (da N3.1 a N3.6);
- il codice N6 è suddiviso in 9 specifiche fattispecie di *reverse charge* (da N6.1 a N6.9).

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Tra le altre novità si rammenta inoltre:

- l'introduzione di nuove codifiche "Tipo ritenuta" e "Modalità pagamento";
- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (opzionale);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti / maggiorazioni.

Il corretto utilizzo dei nuovi codici natura IVA


Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it

I nuovi codici sono utilizzabili:

- fino al 31.12.2020, in via facoltativa. Il SdI accetta le fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici);
- a decorrere dall'1.1.2021, in via obbligatoria. Tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche.




Non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).

I nuovi codici “Natura” sono funzionali alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei prospetti IVA precompilati. Sul punto si rammenta che in base all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 l’Agenzia “mette a disposizione” dei soggetti IVA le bozze:


- dei registri delle fatture emesse / acquisti;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.

Nell’area riservata del proprio sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una [“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”](#) contenente una serie di interessanti chiarimenti in merito ai nuovi codici, di seguito analizzati.


CODICE		TIPOLOGIA OPERAZIONE
N1	Escluse ex art. 15	Il codice va utilizzato per le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/72. In particolare, va utilizzato per: <ul style="list-style-type: none">• le somme dovute a titolo di interessi moratori / penalità per ritardi / altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario / committente;• i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota IVA più elevata);• le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
N2.1	Non soggette ex artt. Da 7 a 7-septies	Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE34 del mod. IVA. Relativamente alle operazioni di cui alla lett. a) del citato comma 6-bis, deve essere inserita la dicitura “INV/CONT” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. Trattasi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell’imposta. Per tali operazioni non risulta più utilizzabile il codice N6 (come sopra




		accennato, soppresso dall'1.1.2021).
N2.2.	Non soggette altri casi	<p>Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fatture emesse da un contribuente forfetario; • operazioni c.d. "monofase" ex art. 74, DPR n. 633/72 (ad esempio, editoria). Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E e confermato nella FAQ 27.11.2018, n. 15, per le fatture fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, nel campo "Natura" va indicato il codice N2. A decorrere dall'1.1.2021, per le operazioni in esame non può essere riportato il codice N2 (non più utilizzabile), ma il nuovo codice N2.2; • quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati con IVA detratta nella misura del 40%.
N3.1	Non imponibili esportazioni	<p>Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, co. 1, lett. a), b) e b-bis), D.P.R. n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cessioni, nei confronti dei cessionari / commissionari di questi, eseguite mediante trasporto / spedizione di beni fuori dall'UE, a cura o a nome del cedente / suoi commissionari; • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto / spedizione fuori dall'UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/93. <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 2 del mod. IVA.</p>
N3.2	Non imponibili cessioni IntraUE	<p>Il codice va utilizzato in caso di cessioni intra-UE ex art. 41, D.L. n. 331/93, tra le quali sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare UE promossa da soggetto di altro Stato UE); • l'ipotesi di cessione di beni da parte di un soggetto nazionale che fa consegnare gli stessi dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di un altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta (triangolare UE promossa da soggetto passivo nazionale); • le cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/93; • le cessioni intraUE di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/72, effettuate da produttori agricoli ex art. 34, D.P.R. n. 633/72; • le cessioni di beni ex art. 58, comma 1, D.L. n. 331/93, ossia, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato UE a cura o a nome del cedente nazionale. <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 3 del mod. IVA.</p>
N3.3	Non imponibili cessioni verso San Marino	<p>Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.</p> <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 4 del mod. IVA</p>
	Non imponibili	<p>Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio dell'attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel</p>



N3.4	operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	<p>territorio Italiano e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.</p> <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 5 del mod. IVA.</p> <p>Il codice va utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario / committente debitore dell'imposta.</p> <p>Ad esempio, dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall'estero), oppure in caso di trasmissione di un tipo documento TD18 per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell'art. 42, DL n. 331/93 (per acquisti esenti, ai sensi della citata norma, va utilizzato il codice N4).</p>
N3.5	Non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento	<p>Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d'intento.</p> <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE31 del mod. IVA.</p> <p>Il codice va utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni; ● tipo documento TD23, estrazione beni da un deposito IVA introdotti ex art. 50, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/93.
N3.6	Non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	<p>Il codice va utilizzato in caso di fattura per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; ● cessioni a soggetti domiciliati / residenti fuori dall'UE ex art. 38-<i>quater</i>, comma 1, D.P.R. n. 633/72; ● cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ex art. 50-<i>bis</i>, co. 4, lett. c), D.L. n. 331/93; ● cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA ex art. 50-<i>bis</i>, co. 4, lett. e) ed h), D.L. n. 331/93; ● trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50-<i>bis</i>, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/93. <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE32 del mod. IVA.</p> <p>Il codice va utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni con introduzione in un deposito IVA; ● tipo documento TD19, integrazione per acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per acquisto da cedente estero di beni all'interno del deposito IVA.
N4	Esenti	<p>Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art. 10, D.P.R. n. 633/72. Come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, in caso di acquisto intra-UE effettuato ai sensi dell'art. 42, D.L. n. 331/93, che non viene integrato con l'IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4.</p>
	Regime del margine	<p>Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, D.L. n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata).</p> <p>L'Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E ha precisato che, il codice N5 va utilizzato anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72.</p>



N5	IVA non esposta in fattura	Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio" ai sensi dell'art. 21, co. 6, lett. e), D.P.R. n. 633/72. Inoltre, poiché in tali tipologie di fatture il cedente / prestatore non indica separatamente l'imposta, nel campo "imponibile importo" va riportato il valore dell'imponibile comprensivo di IVA.
N6.1	Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero	Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 2 del mod. IVA.
N6.2	Inversione contabile cessione di oro e argento puro	Il codice va utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell'art. 17, co. 5, D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del mod. IVA.
N6.3	Inversione contabile subappalto nel settore edile	Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell'imposta ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 4 del mod. IVA.
N6.4	Inversione contabile cessione di fabbricati	Il codice va utilizzato in caso di cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 5 del mod. IVA.
N6.5	Inversione contabile cessione di telefoni cellulari	Il codice va utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 6 del mod. IVA.
N6.6	Inversione contabile cessione di prodotti elettronici	Il codice va utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. c), D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 7 del mod. IVA.
N6.7	Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi	Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 8 del mod. IVA.
	Inversione contabile	Il codice va utilizzato in caso di operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett.




N6.8	operazioni settore energetico	d- <i>bis</i>), d- <i>ter</i>) e d- <i>quater</i>), D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 9 del mod. IVA.
N6.9	Inversione contabile altri casi	Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l'applicazione dell'inversione contabile. Tale codice non va utilizzato per le prestazioni a committenti UE per le quali va indicato il nuovo codice N2.1.
N7	IVA assoluta in altro Stato UE	Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA, ossia: <ul style="list-style-type: none"> • vendite a distanza ex artt. 40, co. 3 e 4 e 41, co. 1, lett. b), D.L. n. 331/93; • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-<i>sexies</i>, lett. f) e g), D.P.R. n. 633/72 e 74-<i>sexies</i>, D.P.R. n. 633/72, in caso di adesione al MOSS. Si rammenta che, a decorrere dal 10.6.2020, l'art. 1, D.Lgs. n. 45/2020 ha abrogato le predette disposizioni, introducendo il nuovo art. 7- <i>octies</i> , D.P.R. n. 633/72. Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice N7

Nuovi "tipo documento"

Ricordiamo inoltre che sono stati previsti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:


CODICE	TIPO DOCUMENTO
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16 NEW	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del <i>reverse charge</i> interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.)
TD 17 NEW	Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
	Integrazione per acquisto di beni intraUE



TD 18 NEW	Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD 19 NEW	Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2, D.P.R. n. 633/72 Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 co. 5, D.L. n. 331/93) Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, il codice "TD20" va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione" emesse dall'acquirente / committente a seguito dell'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. In tal caso si rammenta che nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione "Dati del cessionario / committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento
TD21 NEW	Autofattura per splafonamento L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 NEW	Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 NEW	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
TD24 NEW	Fattura differita di cui all'art. 21, co. 4, lett. a)
TD 25 NEW	Fattura differita di cui all'art. 21, co. 4, terzo periodo, lett. b)
TD 26 NEW	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, D.P.R. n. 633/72)
TD27 NEW	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, co. 2, n. 5, D.P.R. n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, co. 2, n. 4, D.P.R. n. 633/72)

In merito alle nuove codifiche possono essere effettuate le seguenti considerazioni (vedasi nel dettaglio anche la Guida sopra richiamata):

- l'utilizzo dei nuovi "Tipo documento" da TD17 a TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. "spesometro estero". Infatti, come disposto dall'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
 - emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
 - emessa / ricevuta fattura elettronica;



- l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili / passaggi interni ex art. 36, D.P.R. n. 633/72 consentirà all'Agenzia di effettuare la "rettifica" al fine della determinazione del volume d'affari (rigo VE40 del mod. IVA);
- in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD27 consente l'emissione dell'autofattura tramite SdI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l'acquirente / committente.

Nella FAQ 19.7.2019, n. 139 disponibile nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, ribadendo quanto contenuto nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "*Dati del cedente/prestatore*" sia nella sezione "*Dati del cessionario/committente*"

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo
Distinti saluti.

Balin & Associati